



Comune di Seregno

Area Lavori Pubblici e Patrimonio

Servizio Patrimonio

SPONSORIZZAZIONE TECNICA AREE A VERDE PUBBLICO

CAPITOLATO D'ONERI, TECNICO E PRESTAZIONALE

21 marzo 2024

ARTICOLO 1 -	RIFERIMENTI GENERALI E NORMATIVI	3
ARTICOLO 2 -	OGGETTO DEL CONTRATTO	5
ARTICOLO 3 -	RICHIESTA ED ASSEGNAZIONE DI PIU AREE ALLO STESSO SPONSOR	6
ARTICOLO 4 -	RECEPIMENTO DI PROPOSTE SPONTANEE	6
ARTICOLO 5 -	SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI	7
ARTICOLO 6 -	FORMA DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE	8
ARTICOLO 7 -	ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA	9
ARTICOLO 8 -	DURATA DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE	10
ARTICOLO 9 -	CORRISPETTIVO DELLE SPONSORIZZAZIONI ED ASPETTI FISCALI	10
ARTICOLO 10 -	OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	12
ARTICOLO 11 -	CASI DI ESCLUSIONE E RIFIUTO	13
ARTICOLO 12 -	RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	14
ARTICOLO 13 -	CESSIONE DEL CONTRATTO	15
ARTICOLO 14 -	RINNOVO DEL CONTRATTO	16
ARTICOLO 15 -	VERIFICHE E CONTROLLI	16
ARTICOLO 16 -	RESPONSABILITA' PER DANNI A PERSONE O COSE	16
ARTICOLO 17 -	PENALI	17
ARTICOLO 18 -	OBBLIGHI DELLO SPONSOR E CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI	17
ARTICOLO 19 -	POLITICHE AMBIENTALI	19
ARTICOLO 20 -	TIPO DI REALIZZAZIONI CONSENTITE E PRESTAZIONI MINIME DI GESTIONE	19
ARTICOLO 21 -	PRESCRIZIONI GENERALI SULLE AREE VERDI	22
ARTICOLO 22 -	PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LE ISOLE CENTRALI DELLE ROTATORIE STRADALI COMUNALI	26
ARTICOLO 23 -	IMPIANTI	28
ARTICOLO 24 -	ELENCO ELABORATI DEL PROGETTO DA PRESENTARE	29
ARTICOLO 25 -	TIPOLOGIA DEI CARTELLI PUBBLICITARI	30

ARTICOLO 26 - RISERVA DI AGGIUDICAZIONE 35

ARTICOLO 27 - CONTROVERSIE 35

ARTICOLO 28 - SPESE CONTRATTUALI 35

ARTICOLO 1 - RIFERIMENTI GENERALI E NORMATIVI

Il Comune di Seregno ricerca soggetti per la stipula di un contratto di sponsorizzazione tecnica per la realizzazione e la manutenzione o per la sola manutenzione del verde di una o più aree a verde pubblico situate nel territorio comunale, secondo quanto previsto dall'art. 134 del D. Lgs. 36/2023, dall'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'art. 28, comma 2 lett. a) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, dall'art. 119 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267; nonché dal Regolamento Comunale per la "Sistemazione delle aree a verde pubblico con sponsorizzazione dell'intervento", approvato con deliberazione di C.C. n. 13 del 29 gennaio 1997, e dal "Regolamento per l'assegnazione a volontari della gestione di interventi per la sistemazione e manutenzione di aree a verde pubblico", approvato con deliberazione di C.C. n. 14 del 29 gennaio 1997, questi ultimi per le parti non in contrasto con fonti normative superiori emanate successivamente.

I contratti di sponsorizzazione si configurano quali strumenti negoziali sempre più diffusi negli enti locali per favorire l'innovazione dell'organizzazione, migliorare la qualità dei servizi istituzionali e realizzare maggiori economie di bilancio. Tali contratti devono comunque assicurare il rispetto della normativa vigente e i principi di efficienza, trasparenza, buon andamento e imparzialità che regolano l'attività della Pubblica Amministrazione.

Il contratto di sponsorizzazione "tecnica" è un contratto in forza del quale un soggetto ("**sponsee**" che nel nostro caso è il Comune) si obbliga a consentire ad un altro soggetto ("**sponsor**") l'uso della propria immagine pubblica e del proprio nome, per promuovere un marchio o un prodotto, dietro corrispettivo che può sostanziarsi in lavori, beni o servizi da erogarsi da parte dello sponsor.

Per sponsorizzazione "tecnica" si intende quindi una forma di partenariato estesa alla progettazione e alla realizzazione di parte o di tutto l'intervento pubblico (lavori, servizi, forniture) a cura e a spese dello sponsor.

Si riassumono di seguito i principali riferimenti normativi della presente procedura:

- art. 134 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici";
- art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica";
- art. 28, comma 2 lett. a) della Legge 23 dicembre 1998, n. 448 "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo";
- art. 119 del DECRETO LEGISLATIVO 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- Delibera n. 584 del 19 dicembre 2023 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 16 ottobre 2019 "Indicazioni relative all'obbligo di acquisizione del CIG e di pagamento del contributo in favore dell'Autorità per le fattispecie escluse dall'ambito di applicazione del codice dei contratti pubblici";

- Circolare Agenzia delle Entrate n. 27 del 2017;
- Art. 11 del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 "Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto";
- art 23 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada";
- art. 2, art. 47 e seguenti del Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";
- Decreto 19 aprile 2006 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti "Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali";
- Delibera di Giunta di Regione Lombardia n° 8/3219 del 27 settembre 2006, "Elementi tecnici puntuali inerenti ai criteri per la determinazione delle caratteristiche funzionali e geometriche per la costruzione di nuovi tronchi viari, e per l'ammodernamento ed il potenziamento dei tronchi viari esistenti ex art. 4, r.r. 24 aprile 2006, n. 7";
- Delibera di Giunta di Regione Lombardia n. XI/2658 del 16 dicembre 2019 "Aggiornamento delle liste nere delle specie alloctone animali e vegetali oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione – sostituzione allegati D ed E della d.g.r. n. 7736/2008 (art. 1, comma 3, l.r. n. 10/2008);
- Decreto Legislativo 9 aprile 2008 , n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
- Regolamento di Polizia Urbana del Comune di Seregno, approvato con delibera del Commissario Straordinario (adottata con i poteri del Consiglio Comunale) n. 4 del 28 novembre 2017;
- Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, approvato con delibera di Consiglio Comunale n.16 del 22 marzo 2021, modificato con delibere di Consiglio Comunale n 73 del 22 dicembre 2021 e n. 27 del 18 maggio 2022.
- Codice Civile, articoli 892, 893, 894, 895, 896, 898, 899 e 1172 (distanze dai confini essenze arboree ed arbustive).

In particolare, in applicazione delle disposizioni dell'art. 43 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 "Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica" e dell'art. 119 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" le pubbliche amministrazioni possono stipulare contratti di sponsorizzazione e collaborazione con soggetti privati e associazioni diretti a fornire consulenze o servizi aggiuntivi al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa e di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati.

L'art. 134 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" rubricato "Contratti gratuiti e forme speciali di partenariato", inserito nel Titolo III - I Contratti nel settore dei beni culturali, prevede al comma 4: "

L'affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi o forniture per importi superiori a quarantamila 40.000 euro, mediante dazione di danaro o accollo del debito, o altre modalità di assunzione del pagamento dei corrispettivi dovuti, ivi compresi quelli relativi a beni culturali nonché ai contratti di sponsorizzazione finalizzati al sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura, di cui all'articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione, è soggetto esclusivamente alla previa pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante, per almeno trenta giorni, di apposito avviso, con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi, ovvero si comunica l'avvenuto ricevimento di una proposta di sponsorizzazione, indicando sinteticamente il contenuto del contratto proposto. Trascorso il periodo di pubblicazione dell'avviso, il contratto può essere liberamente negoziato, purché nel rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento fra gli operatori che abbiano manifestato interesse, fermo restando il rispetto degli articoli 66, 94, 95, 97 e 100 in ordine alla verifica dei requisiti degli esecutori e della qualificazione degli operatori economici. Nel caso in cui lo sponsor intenda realizzare i lavori, prestare i servizi o le forniture direttamente a sua cura e spese, resta ferma la necessità di verificare il possesso dei requisiti degli esecutori, nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia e non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori. La stazione appaltante e l'amministrazione preposta alla tutela dei beni culturali impartiscono opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi."

ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO

L'oggetto del contratto di sponsorizzazione tecnica consiste nella realizzazione e nella manutenzione del verde presente in una o più aree a verde pubblico, in prevalenza appartenenti al demanio stradale, situate nel territorio comunale (vedere Allegato 3 – Individuazione delle Aree ed Allegato 4 - Planimetria di individuazione delle Aree.).

Le **aree** comprendono le seguenti tipologie di spazi a verde:

- isole centrali delle rotatorie stradali comunali;
- isole di traffico delle intersezioni canalizzate lungo le strade comunali (aiuole spartitraffico, bordi laterali, bordi laterali delle intersezioni);
- aiuole pubbliche;
- aree a verde;
- fioriere.

Gli **interventi** a cura dello sponsor possono essere di due tipologie:

A) **Allestimento e manutenzione:** progettazione, realizzazione o rifacimento e successiva manutenzione dell'area verde assegnata;

B) **Sola manutenzione** dell'area verde assegnata.

Lo sponsor è tenuto a rendere il corrispettivo per la veicolazione pubblicitaria del proprio nome/marchio/logo mediante la realizzazione nella forma diretta o indiretta, a propria cura e spese, degli interventi di realizzazione, valorizzazione e di manutenzione, per tutta la durata del contratto, delle aree verdi assegnate.

Le attività dovranno svolgersi secondo quanto prescritto nel presente capitolato.

L'impegno dello sponsor si deve considerare comprensivo anche di interventi manutentivi di ripristino che si rendessero necessari in conseguenza di atti vandalici o di eventi accidentali, compresi quelli atmosferici o quelli connessi alla circolazione stradale.

L'area verde sarà data in consegna nello stato di fatto in cui si trova, ivi compresi eventuali verde, strutture, attrezzature, manufatti, impianti e quant'altro su di essa insista all'atto dell'assegnazione.

L'assegnazione dell'area verde, contestuale alla sottoscrizione del Contratto di Sponsorizzazione, non modifica la natura intrinseca di superficie pubblica, accessibile a tutti e soggetta alle disposizioni delle vigenti norme urbanistiche e/o edilizie comunali. Lo sponsor non potrà pertanto reclamare alcun uso esclusivo dell'area stessa.

Lo sponsor dovrà consentire l'effettuazione di interventi di sistemazione o manutenzione di impianti o servizi a cura del Comune, di aziende comunali o di altri enti esecutori di lavori a carattere o di interesse pubblico nell'area assegnata. Gli stessi provvederanno, a conclusione degli interventi, al ripristino delle zone interessate.

ARTICOLO 3 - RICHIESTA ED ASSEGNAZIONE DI PIU AREE ALLO STESSO SPONSOR

È possibile, se richiesta, l'assegnazione di più aree allo stesso sponsor.

ARTICOLO 4 - RECEPIMENTO DI PROPOSTE SPONTANEE

Potenziati sponsor possono avanzare specifiche richieste per altre aree verdi pubbliche presenti sul territorio comunale, a loro scelta, non comprese nell'elenco di cui all'Allegato 3 – Individuazione delle aree. Tali richieste saranno valutate dal Comune ed eventualmente accolte secondo i criteri

stabiliti nell'avviso pubblico per la ricerca di sponsorizzazioni tecniche e nel presente Capitolato d'onori, tecnico e prestazionale.

ARTICOLO 5 - SOGGETTI AMMESSI A PARTECIPARE E REQUISITI

Possono partecipare tutti i soggetti privati (persone fisiche e giuridiche), gli enti di diritto pubblico, le associazioni (senza fini di lucro, costituite con atto notarile) e ogni organismo costituito a termine di legge.

I soggetti pubblici o privati che si presentano in forma associata (RTI) dovranno indicare il soggetto capofila che sarà interlocutore dell'Amministrazione per l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali. Nel caso di RTI il cartello o la targa pubblicitaria potranno riportare l'indicazione di tutti i soggetti.

Non è ammessa la partecipazione di organizzazioni di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa.

Non trovano applicazione le disposizioni nazionali e regionali in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ad eccezione di quelle sulla qualificazione dei progettisti e degli esecutori e di possesso dei requisiti di ordine generale di cui agli artt. 66, 94, 95, 97 e 100 del D.lgs. n. 36/2023.

I soggetti che intendano proporsi come sponsor tecnico per realizzare interventi di allestimento e manutenzione o di sola manutenzione di aree verdi pubbliche, devono essere in possesso dei seguenti requisiti di legge:

- non incorrere nelle cause di esclusione automatica di cui all'art. 94 del D.Lgs 36/2023;
- non incorrere nelle cause di esclusione non automatica di cui agli artt. 95 e 98 del D.Lgs 36/2023;
- non avere divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.Lgs. del 2001, n. 165 (pantouflage).

I soggetti che intendano proporsi come sponsor tecnico possono eseguire direttamente i lavori, i servizi e le forniture se in possesso dei requisiti di qualificazione per gli esecutori dei contratti pubblici previsti dalla normativa vigente al momento dell'affidamento (qualificazione dei progettisti e degli esecutori di cui al di cui agli artt. 66 e 100 del D. Lgs 36/2023), ossia:

- Iscrizione nei registri della Camera di Commercio, Industria e Artigianato e Agricoltura o nei registri delle commissioni provinciali per l'artigianato per un'attività pertinente;
- Iscrizione al pertinente Albo professionale o ai competenti Ordini professionali;
- Per le società cooperative, iscrizione all'albo istituito con il D.M. 23 giugno 2004 recante "Istituzione dell'Albo delle società cooperative, in attuazione

dell'art. 9 del D.lgs. 17 gennaio 2003, n. 6" e per le Cooperative Sociali, Iscrizione all'albo regionale ai sensi della Legge n.381/1991, per attività pertinenti.

I soggetti partecipanti alla procedura di sponsorizzazione che non progettano ed eseguono direttamente gli interventi, devono dichiarare l'impegno a far eseguire gli interventi a operatori specializzati, in possesso dei requisiti di legge sopraelencati.

Lo sponsor e le imprese da lui incaricate sono tenute a rispettare le norme contenute nel Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", anche con riferimento ai cantieri stradali.

Lo sponsor in quanto Committente ai sensi del D. Lgs. 81/2008, risulta l'unico titolare di ogni obbligo derivante dal rispetto della normativa di sicurezza sul lavoro del personale e dei collaboratori utilizzati per gli interventi manutentivi dell'area verde, sollevando il Comune da ogni responsabilità.

Lo sponsor e le imprese da lui incaricate sono tenute a rispettare le norme contenute nel vigente Codice della Strada, Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 "Nuovo codice della strada", e nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada", anche con riferimento ai cantieri stradali.

Lo sponsor, nel caso realizzi in forma diretta gli interventi, e gli operatori economici da lui incaricati, nel caso non li realizzi in forma diretta, devono impiegare personale qualificato secondo la vigente normativa ed essere in regola con le norme contributive, assicurative e previdenziali.

Lo sponsor e le ditte da lui incaricate dovranno garantire il rispetto del CCNL di categoria, degli accordi aziendali integrativi, di tutti gli adempimenti previsti nei confronti dei dipendenti e soci.

Il Comune prima dell'assegnazione dell'area con contratto di sponsorizzazione verificherà i requisiti degli sponsor e degli esecutori nel rispetto dei principi e dei limiti europei in materia.

Il Comune resta estraneo a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra il personale utilizzato e lo Sponsor.

ARTICOLO 6 - FORMA DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

I rapporti tra l'Amministrazione comunale e gli sponsor saranno disciplinati da appositi contratti di sponsorizzazione contenenti i termini dell'attività e le penali

per gli inadempimenti contrattuali e le rispettive responsabilità ed oneri, come da Allegato 5 - Schema Contratto di Sponsorizzazione.

ARTICOLO 7 - ISTRUTTORIA AMMINISTRATIVA

L'ufficio comunale competente alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione tecnica riceve l'istanza di sponsorizzazione tecnica con le modalità stabilite nell'avviso di indizione della procedura.

Il Responsabile del relativo procedimento avvia la procedura istruttoria che si dovrà concludere entro il termine di 30 giorni, salvo che l'ufficio abbia rappresentato esigenze istruttorie per cui il termine subisca un'interruzione, ai sensi dell'art. 16 della L. 241/90.

Il Responsabile del procedimento verifica la completezza e correttezza della documentazione presentata e provvede se ritenuto necessario ad acquisire i pareri di altri settori comunali ritenuti necessari (Servizio Strade, Servizio Polizia Locale, ecc) o di altri enti competenti ove, per la particolarità dell'intervento, si renda necessaria l'acquisizione di specifici pareri tecnici.

La proposta di sponsorizzazione relativa ad un'area, se unica, viene valutata dall'ufficio comunale competente in base ai criteri stabiliti nell'avviso.

Nel caso in cui pervengano due o più proposte di sponsorizzazione concomitanti relativamente alla stessa area, entro le scadenze fissate nell'avviso, tali proposte verranno valutate in base ai criteri stabiliti nell'avviso, in seduta riservata da una commissione di valutazione, nominata dal Dirigente d'Area e dallo stesso presieduta, composta da 3 membri, compreso il Presidente, scelti tra il personale tecnico ed amministrativo del Comune.

In caso di parità di punteggio, si procederà con sorteggio.

Il Comune, nel caso in cui non siano pervenute proposte ovvero le proposte pervenute non siano congrue rispetto all'entità e alla valenza dell'intervento/servizio, si riserva di procedere alla stipula di contratti di sponsorizzazione con altri soggetti, in possesso dei requisiti richiesti, oppure di variare l'intervento in misura corrispondente e compatibile alle risorse offerte.

L'ufficio comunale competente, in esito alla valutazione, effettuerà la verifica dei requisiti dichiarati dall'offerente, comunicherà formalmente l'aggiudicazione definitiva della sponsorizzazione tecnica propedeutica alla sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione, facendo salvi gli eventuali diritti di terzi. Tale comunicazione non esime gli interessati dall'acquisizione di eventuali nulla osta di competenza di altri soggetti pubblici o privati.

ARTICOLO 8 - DURATA DEL CONTRATTO DI SPONSORIZZAZIONE

Dalla data di sottoscrizione del contratto di sponsorizzazione, lo sponsor deve realizzare e completare la proposta di sistemazione dell'area a verde nel termine stabilito dall'Amministrazione comunale.

L'affidamento ha durata da un minimo di anni 1 (uno) ad un massimo di anni 3 (tre), salvo rinunce motivate da entrambe le parti.

Alla scadenza del contratto di sponsorizzazione il Comune riprenderà in carico le aree concesse con redazione di specifico verbale di consistenza e riconsegna, ed acquisirà le proprietà del verde, opere, beni e soprassuoli realizzati dallo sponsor senza che quest'ultimo possa vantare aspettative, indennizzi, risarcimenti, corrispettivi, ecc., di qualunque tipo. Lo sponsor dovrà altresì rimuovere la propria targa dal supporto, in mancanza vi provvederà l'Amministrazione addebitando le spese sostenute.

L'area dovrà essere perfettamente mantenuta fino alla data della firma del verbale di consistenza e riconsegna da parte del Comune.

ARTICOLO 9 - CORRISPETTIVO DELLE SPONSORIZZAZIONI ED ASPETTI FISCALI

La prestazione dello sponsor consisterà nella fornitura di beni e servizi ovvero di lavori; quale corrispettivo, lo sponsor otterrà un ritorno di immagine, consistente nella possibilità di installare, sull'area oggetto dell'intervento, cartelli pubblicitari.

Le spese relative alla realizzazione e all'installazione dei cartelli saranno a carico dello Sponsor.

L'esposizione dei cartelli non è soggetta all'applicazione del canone unico patrimoniale ai sensi dell'Art. 27, comma 1, punto 20 del vigente Regolamento comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria "Articolo 27 Esenzioni dal canone: Non sono soggette al pagamento del canone, se debitamente autorizzate: ... le occupazioni fatte da terzi in esecuzione di contratti stipulati dal Comune in qualità di committente di opere e servizi pubblici." e pertanto lo Sponsor non è tenuto a versare il canone unico patrimoniale in quanto trattasi di targa di carattere informativo riportante il nominativo del soggetto che sostiene i costi dell'allestimento e della manutenzione dell'area verde in base a contratto di sponsorizzazione tecnica.

Rimangono comunque a carico dello Sponsor le eventuali spese relative al pagamento di imposte, tasse, canoni e corrispettivi previsti da leggi e/o regolamenti derivanti dall'esecuzione del contratto e dalla realizzazione delle attività sponsorizzate.

I soggetti che verranno individuati come Sponsor potranno godere di vantaggi fiscali derivati dagli investimenti in contratti di sponsorizzazione previsti dalla normativa vigente.

Lo sponsor dovrà provvedere al pagamento diretto dei fornitori, dei prestatori di servizi e di lavori da lui incaricati, i cui costi sono a totale suo carico.

All'atto della proposta di sponsorizzazione, lo sponsor dovrà dichiarare la somma complessiva dell'investimento offerto per tutta il periodo di durata del contratto di sponsorizzazione, suddivisa nelle seguenti voci:

1. Costo di investimento per la progettazione, realizzazione o rifacimento dell'area verde: imponibile + IVA 22% = totale
2. Costo annuo per la manutenzione dell'area: imponibile + IVA 22% = totale

Il valore della sponsorizzazione, in relazione alla promozione dell'immagine dello sponsor, è pari all'importo che verrà specificato nel contratto di sponsorizzazione.

Il contratto di sponsorizzazione costituisce attività rilevante ai fini IVA e soggetta ad aliquota di legge vigente. Il corrispettivo previsto dal contratto dovrà essere sempre espresso con la dicitura "oltre ad IVA di legge", e l'importo dovrà pertanto essere sempre soggetto a fatturazione. Gli importi utilizzabili ai fini del contratto di sponsorizzazione tecnica saranno pertanto rappresentati dai corrispettivi stessi al netto di quanto di competenza erariale per IVA.

Essendo il corrispettivo del contratto di sponsorizzazione costituito da forniture di beni o servizi o da lavori che effettuerà lo sponsor (operazioni permutative), è fatto obbligo, ai sensi dell'art. 11 del DPR 633/1972, di operare la doppia fatturazione, ovvero la fatturazione dello sponsor al Comune del valore dei lavori, servizi o beni, soggetta all'Iva, e la fatturazione del Comune allo sponsor di un importo, sempre soggetto ad Iva, per il valore delle prestazioni essenzialmente di valore promozionale fornite allo sponsor.

La circolare dell'agenzia dell'entrate n. 27 del 2017 alla pagina 23 prevede che: "Le medesime esigenze di semplificazione fanno ritenere, inoltre, che la scissione dei pagamenti non sia applicabile ai rapporti tra fornitori e PA e Società che siano riconducibili nell'ambito di operazioni permutative di cui all'art. 11 del DPR n. 633 del 1972"

Di conseguenza sia il Comune che la Società emetteranno fattura con regime iva immediata e ordinaria al 22%.

La normativa a cui facciamo riferimento per la sponsorizzazione tecnica è la seguente. L'articolo 108, comma 2, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (TUIR), dispone che "Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi." Inoltre lo svolgimento di una attività di pubblicità

commerciale anche se esercitata da un ente pubblico è considerata attività di impresa e quindi soggetta all'applicazione dell'IVA. Pertanto, gli importi versati dallo sponsor allo sponsee (Ente locale) che ineriscono a prestazioni pubblicitarie sono soggette all'IVA se riconducibili ad una programmazione continuativa. Degna di nota è anche la Risoluzione n. 88 dell' 11 luglio 2005 dell'Agenzia delle Entrate che riconosce alle sponsorizzazioni natura commerciale e quindi assoggettabile ai fini IVA, anche se percepiti da una P.A. E' da ritenere coerentemente che analoghe considerazioni debbano valere anche con riferimento alle sponsorizzazioni tecniche e miste. Ove, infatti, la prestazione dello sponsor sia in tutto o in parte costituita da una prestazione di lavori, servizi o forniture, e non invece da una somma di denaro, si realizza un'operazione permutativi rispetto alla controprestazione offerta dall'amministrazione. In tal caso, pertanto, sia lo sponsor che lo sponsee sono tenuti alla fatturazione, sulla base del valore della prestazione, e ai successivi adempimenti previsti dalla legge.

Dovranno essere rispettati gli obblighi di legge di emissione della fattura in formato elettronico come previsto dal DL. 66/2014, convertito con modificazioni dalla legge n. 89/2014 e dovrà essere indicato il CIG comunicato dal Comune.

ARTICOLO 10 - OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 ed ai sensi del Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 584 del 19/12/2023.

L'affidatario deve comunicare al comune:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione della commessa pubblica alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione de quo deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi al contratto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

Il contratto è assoggettato agli obblighi comunicativi secondo le indicazioni contenute nel Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 584 del 19/12/2023 (obbligo di acquisizione di CIG da parte del Comune, obbligo di indicare il CIG in tutti gli atti e documenti contabili).

ARTICOLO 11 - CASI DI ESCLUSIONE E RIFIUTO

Sono escluse le sponsorizzazioni aventi per oggetto:

- a) propaganda di natura politica, sindacale, religiosa o filosofica;
- b) pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, prodotti alcolici, materiale pornografico o a sfondo sessuale, gioco d'azzardo;
- c) messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, discriminazione, odio o minaccia;
- d) la violazione delle pari opportunità tra generi e/o etnie;
- e) tutte quelle attività in contrasto con le finalità istituzionali.

Il Comune rifiuta qualsiasi proposta di sponsorizzazione qualora:

- a) ritenga che possa derivare un conflitto di interessi tra l'attività pubblica e quella privata;
- b) ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla propria immagine od alle proprie iniziative;
- d) reputi l'offerta inaccettabile per motivi di opportunità generale;
- e) possa costituire pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.

Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni aventi ad oggetto pubblicità, anche in forma indiretta, vietate in tutto o in parte dalla normativa in vigore.

ARTICOLO 12 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Lo sponsor ha facoltà di recesso anticipato rispetto alla scadenza del contratto di sponsorizzazione, per giusta causa, previa comunicazione al Comune con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi, mediante lettera trasmessa all'indirizzo PEC del Comune.

Il Comune si riserva di esercitare la facoltà di rescissione del contratto anche prima della scadenza, dandone preavviso allo sponsor di norma almeno tre mesi prima, o in caso di urgenza anche con un termine inferiore, in ciascuno dei seguenti casi, senza che ciò possa comportare alcuna richiesta risarcitoria o indennizzo da parte dello sponsor:

- sopravvenute e motivate ragioni di pubblico interesse ostative alla sua prosecuzione o rivalutazione dell'interesse pubblico originario;
- che vi sia la necessità di disporre dell'immobile per i propri compiti istituzionali;
- in caso di riqualificazione edilizia/urbanistica/viabilistica dell'area;
- che l'utilizzo dell'area non sia più conforme alla destinazione d'uso prevista dalle norme del PGT vigente od in salvaguardia.

Il Comune può sempre recedere anticipatamente con provvedimento motivato, in ragione dell'inadempimento in tutto o in parte del contratto di sponsorizzazione, ai sensi dell'art. 1453 del Codice Civile e comunque nelle seguenti ipotesi:

- a) Diffusioni di immagini, messaggi e/o informazioni non consentiti dal presente capitolato;
- b) Lo sponsor non adempia alla realizzazione del progetto nei modi e nei termini concordati;
- c) Qualora l'area non venga conservata nelle migliori condizioni manutentive;
- d) Perdita dei requisiti di cui al D. Lgs 36/2023 e dei requisiti relativi alla capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione da parte dello sponsor;
- e) Utilizzo e gestione dell'area non in modo conforme al contratto di sponsorizzazione e alla proposta di sponsorizzazione presentata;
- f) Alterazione abusiva o danneggiamento dello stato dei luoghi;
- g) Mancato rispetto della normativa sulla sicurezza dei luoghi di lavoro e del Codice della Strada;
- h) Cessione, subcessione, affitto e/o uso a favore di terzi dei cartelli installati;
- i) Mancata esistenza e quindi validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui all'ARTICOLO 16 - ;
- j) Cessazione dell'attività oppure nel caso di fallimento.

Nelle suddette ipotesi, ad eccezione dei casi di grave inadempienza, il Comune diffiderà per iscritto lo sponsor a porre rimedio all'inadempienza entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Lo sponsor avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni scritte, entro e non oltre 15 giorni dalla comunicazione della contestazione.

Il Comune valuta le controdeduzioni e se la valutazione è negativa, ordina allo sponsor di adempiere in termine perentorio. Il Comune ordina allo sponsor di adempiere in termine perentorio anche qualora lo sponsor, nonostante il richiamo scritto inviatogli, non provveda ad adempiere alle sue obbligazioni lasciando decorrere infruttuosamente il termine assegnatogli. Il mancato adeguamento all'ordine nel termine perentorio prescritto comporta automaticamente la revoca del contratto di sponsorizzazione con effetto immediato, che si intenderà così risolto ope legis, con obbligo di ripristino dei luoghi a carico dello sponsor o con intervento diretto della Amministrazione Comunale e conseguente recupero delle spese. La revoca è notificata all'interessato con l'indicazione dell'Autorità competente al ricorso e del termine di relativa presentazione.

Al soggetto intestatario del contratto revocato non possono essere rilasciate nuove sponsorizzazioni tecniche per la durata della sponsorizzazione originaria revocata.

Qualora l'intervento di ripristino venisse effettuato direttamente con personale comunale, il costo addebitato allo sponsor sarà calcolato sulla base delle tariffe orarie della manodopera, noli e costi del materiale, desunti dal Prezziario Regionale delle Opere Pubbliche della Regione Lombardia vigente.

È fatto salvo l'obbligo dell'eventuale risarcimento del danno subito dal Comune.

ARTICOLO 13 - CESSIONE DEL CONTRATTO

È vietata la cessione, anche parziale del contratto di sponsorizzazione. La cessione si configura anche nel caso in cui lo sponsor venga incorporato in altra azienda, nel caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda e negli altri casi in cui lo sponsor sia oggetto di atti di trasformazione a seguito dei quali perda la propria identità giuridica.

Non si configura la fattispecie della cessione del contratto nei casi di semplice variazione della denominazione o della ragione sociale dello sponsor, purché restino invariati Partita IVA e Codice Fiscale. In questo caso deve essere presentata una dichiarazione redatta ai sensi del D.P.R. 445/2000.

ARTICOLO 14 - RINNOVO DEL CONTRATTO

Non è prevista la possibilità di rinnovo del contratto di sponsorizzazione né di rinnovo tacito.

È consentito il riaffidamento della medesima area a verde allo stesso sponsor previa richiesta da formulare alla scadenza del contratto in essere che verrà valutata come stabilito nel presente Capitolato.

ARTICOLO 15 - VERIFICHE E CONTROLLI

Il Comune a mezzo di propri incaricati eseguirà periodici controlli al fine di verificare lo stato dell'area assegnata.

ARTICOLO 16 - RESPONSABILITA' PER DANNI A PERSONE O COSE

È in capo allo sponsor la responsabilità civile, penale, verso terzi per danni a cose o persone derivante dalla realizzazione e gestione delle aree verdi affidate a seguito della presente procedura, sollevandone contemporaneamente il Comune di Seregno, a tal fine lo sponsor si impegna a dotarsi di idonea polizza assicurativa.

Lo sponsor si impegna a risarcire qualsiasi danno arrecato alle persone, alla proprietà pubblica o privata durante i lavori di sistemazione e manutenzione dell'area così come è obbligato al rispetto delle norme sulla sicurezza della circolazione stradale con particolare attenzione alle distanze e alla visibilità.

Lo sponsor deve essere in possesso di polizza di assicurazione, con un massimale pari ad almeno € 500.000,00 e durata pari a quella del contratto di sponsorizzazione, che copra i danni (danni alle cose) subiti dal Comune di Seregno o da terzi a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti, opere, mezzi e ogni altra cosa mobile o immobile verificatisi nel corso dell'esecuzione del contratto. La polizza deve inoltre assicurare il Comune contro la responsabilità civile per danni causati a terzi (danni a persone) nel corso dell'esecuzione del contratto per un massimale di € 1.000.000,00.

La copertura assicurativa decorre dalla data del contratto di sponsorizzazione e comunque dalla data di consegna delle aree allo sponsor e cessa alla data di riconsegna delle stesse al Comune.

Lo sponsor deve presentare copia della predetta polizza, opportunamente quietanzata, al Comune di Seregno all'atto della sottoscrizione del contratto e comunque prima dell'inizio dei lavori.

L'impresa che esegue i lavori, in proprio o per conto dello sponsor, avrà l'obbligo di adottare, durante l'esecuzione dei lavori, tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e di terzi e per non produrre danni ai beni pubblici e privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che essa e lo Sponsor si assumeranno ogni responsabilità sia civile che penale, nel caso di infortuni o danni.

Lo sponsor risponde in ogni caso dei danni arrecati anche per l'importo oltre il massimale.

Tutti i veicoli e mezzi utilizzati dallo sponsor devono essere assicurati.

Nel caso venissero provocati durante l'esecuzione dei lavori di sistemazione danni alle alberature e/o alle strutture, lo sponsor dovrà provvedere al ripristino dei danni e/o alla sostituzione delle piante o delle strutture danneggiate con esemplari e materiali identici a quelli compromessi, secondo le indicazioni del servizio Patrimonio o, qualora ciò non fosse possibile, dovrà essere risarcito l'importo determinato con apposita perizia da parte del servizio Patrimonio.

ARTICOLO 17 - PENALI

Nel caso di inadempienza nel sostenere gli oneri di allestimento e manutenzione dell'area verde assegnata con la dovuta diligenza, lo sponsor sarà tenuto a corrispondere al Comune, a titolo di penale, la somma di € 50,00 per ogni giorno intercorrente tra la formale contestazione dell'inadempimento e l'esecuzione dell'intervento di allestimento o manutentivo dovuto, fatta salva la facoltà del Comune di pronunciare la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 18 - OBBLIGHI DELLO SPONSOR E CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI

Le aree sono date in consegna allo sponsor con quanto contengono in strutture, attrezzature, manufatti, impianti e quant'altro presente all'atto della firma del contratto. Lo sponsor dovrà provvedere al ripristino di tutti i manufatti o attrezzature preesistenti, strettamente connessi alla fruizione del verde, che risultino danneggiati o in cattivo stato.

Il Comune e lo sponsor dovranno concordare di volta in volta le disposizioni di ordine generale relative allo svolgimento dei lavori, nell'interesse delle proprietà comunali, della tutela della circolazione e della sistemazione dell'area a verde stessa. L'ufficio procedente potrà impartire opportune prescrizioni in ordine alla progettazione, all'esecuzione delle opere e/o forniture e alla direzione dei lavori e collaudo degli stessi.

Lo sponsor si impegna ad eseguire a propria cura e spese tutte le necessarie opere di sistemazione e i necessari lavori di manutenzione delle aree verdi ricevute. In particolare è tenuto a:

- adempiere a tutte le obbligazioni descritte nel presente capitolato e nel progetto presentato, con riferimento al rispetto delle tempistiche indicate;
- ogni variazione, innovazione, eliminazione o addizione rispetto al progetto presentato, dovrà essere preliminarmente autorizzata dal Comune;
- eseguire o far eseguire il progetto, i lavori e le manutenzioni da professionisti ed imprese qualificate ai sensi del D.Lgs n. 36/2023 nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs 81/2008 e s.m.i., e nel vigente codice della strada, con particolare riferimento ai cantieri stradali;
- comunicare al Comune la data di inizio e di fine lavori di allestimento e le date degli interventi manutentivi chiedendo direttamente agli uffici comunali preposti le eventuali autorizzazioni necessarie;
- presentare a fine lavori di allestimento tutte le certificazioni di conformità e collaudi necessari e prescritti dalla normativa;
- comunicare le generalità dell'impresa che eseguirà i lavori e la manutenzione;
- le aree verdi dovranno essere conservate nelle migliori condizioni di manutenzione, in condizioni di sicurezza, ordine e pulizia e con la massima diligenza, secondo le prescrizioni del presente capitolato;
- garantire la manutenzione dell'area di competenza nel periodo che intercorre tra l'assegnazione dell'area e l'ultimazione dei lavori di allestimento;
- apporre i cartelli come mezzo di comunicazione del proprio marchio e dell'attività di realizzazione e manutenzione, sempre garantendo ai veicoli e pedoni sicurezza e visibilità stradale;
- garantire l'esecuzione del programma manutentivo presentato, redatto secondo le indicazioni contenute nel programma manutentivo minimo;
- rispettare nell'esecuzione dei lavori e delle manutenzioni le norme tecniche previste in materia dalle leggi e dai regolamenti;
- osservare le norme vigenti in materia di sicurezza, antinfortunistica e a rispettare gli obblighi assicurativi, assistenziali e previdenziali, concernenti il personale impiegato, a qualunque titolo, per lo svolgimento delle attività;
- adottare tutte le cautele necessarie al segnalamento del cantiere stradale ed alla salvaguardia dei veicoli in sosta e del traffico veicolare, anche in relazione all'utilizzo di personale moviere ogni qualvolta le condizioni del traffico lo rendessero necessario;
- salvaguardia della visibilità stradale e delle normative previste nel Codice della Strada.

Sono esclusi gli interventi sulla eventuale segnaletica verticale stradale presente che restano di competenza del Comune.

ARTICOLO 19 - POLITICHE AMBIENTALI

Ai sensi del D. Lgs 152/06 "Testo Unico sull'Ambiente" lo Sponsor si impegna a condividerne i valori di fondo attraverso la salvaguardia ed i miglioramenti delle condizioni dell'ambiente e l'utilizzo accorto e razionale delle risorse naturali.

In particolare lo Sponsor dovrà osservare le norme in materia di trasporto e smaltimento rifiuti, di riduzione delle emissioni in atmosfera (protocollo di Kyoto) e di salvaguardia delle acque e del suolo.

ARTICOLO 20 - TIPO DI REALIZZAZIONI CONSENTITE E PRESTAZIONI MINIME DI GESTIONE

Il progetto dell'allestimento dell'area verde dovrà considerare oltre a quanto già richiamato, i seguenti aspetti:

- a. il sito di intervento (tipologia urbanistica, presenza di manufatti e sottoservizi);
- b. le distanze fra le specie vegetali, le costruzioni limitrofe e le sedi stradali;
- d. la non aggressività dell'apparato radicale delle specie vegetali previste;
- e. la possibilità di garantire una sufficiente illuminazione pubblica;
- f. una sufficiente rusticità e facilità di manutenzione delle specie vegetali;
- g. la resistenza alle malattie;
- h. la compatibilità pedo-climatica con l'area da impiantare;
- i. il rispetto dei connotati paesaggistici naturali, propri della zona;
- j. il valore estetico;
- k. il rispetto della biodiversità in ambito urbano.

Le prestazioni minime richieste di allestimento e gestione sono illustrate di seguito. Dovranno inoltre essere rispettate le prescrizioni generali di cui all'ARTICOLO 21 -

FIORITURE A ROTAZIONE

In funzione delle specie utilizzate e delle finalità progettuali, le piante dovranno essere poste ad una distanza sufficiente a coprire unitariamente la superficie prevista.

La realizzazione di fioriture a rotazione dovrà essere effettuata con almeno tre diverse fioriture nell'arco dell'anno solare.

L'alternanza delle diverse fioriture dovrà essere effettuata con un elevato standard di manutenzione così da ottenere aree o fioriere sempre ordinate e ben fiorite con un risultato ornamentale d'effetto.

Potranno essere realizzati anche disegni o scritte floreali (es. stemma cittadino, ecc.).

Nella tabella seguente vengono indicati i periodi di fioritura più rilevanti.

Fioritura autunno-invernale	dal 10 novembre	al 15 aprile
Fioritura primaverile	dal 15 aprile	al 15 giugno
Fioritura estiva	dal 15 giugno	al 10 settembre
Fioritura autunnale	dal 10 settembre	al 10 novembre

Le prestazioni minime richieste allo sponsor per la gestione **delle aree a verde e delle fioriere con fioriture a rotazione**, consistono in:

- rimozione di rifiuti di qualsiasi genere, di foglie secche, rami caduti, di tutte le piante infestanti arbustive, erbacee o sarmentose che abbiano proliferato all'interno delle colture presenti e di ogni eventuale rifiuto accumulato al loro interno. Il costante controllo della vegetazione infestante sarà realizzato adottando criteri rispettosi dell'ambiente. Gli interventi di pulizia e di scerbatura delle infestanti residue dovranno essere effettuati con cadenza almeno mensile nei mesi da marzo ad agosto ed al bisogno nei restanti mesi;
- in presenza di pacciamatura di copertura le operazioni di pulizia dovranno garantire la permanenza del materiale pacciamante e l'eventuale reintegro;
- il materiale di risulta delle diverse operazioni di allestimento e manutenzione dovrà essere asportato contestualmente ad ogni intervento e conferito ai sensi di legge;
- distribuzione di diserbante anti germinante con le caratteristiche descritte di seguito, in concomitanza con le piantumazioni autunnali, invernali, primaverili ed estive;
- interventi di fertirrigazione cadenzati secondo le necessità delle piante e l'andamento stagionale;
- trattamento fitosanitari alla bisogna;
- sostituzione delle fioriture morte, deperenti o danneggiate da qualsiasi causa;
- le aiuole governate con fioriture a rotazione potranno essere contornate da tappeto erboso, il quale dovrà essere sempre mantenuto pulito e tagliato sotto i 10 cm di altezza;
- **le essenze da mettere a dimora potranno venire indicate dal Comune per ragioni di uniformità dell'immagine dell'ambito urbano.**

AREE A VERDE ED AIUOLE CON ARBUSTI E/O ERBACEE PERENNI

In funzione delle specie utilizzate e delle finalità progettuali, le piante saranno poste ad una distanza sufficiente a coprire unitariamente la superficie prevista.

Le aree a verde e le aiuole potranno essere oggetto di piantumazione di arbusti e/o piante erbacee perenni in numero tale da poter garantire una veloce copertura del terreno.

Sono da preferirsi gli arbusti e le piante perenni tappezzanti che possano garantire un adeguato effetto ornamentale per tutto l'anno.

Le prestazioni minime richieste allo sponsor per la gestione delle **aree a verde e delle aiuole con arbusti e/o erbacee perenni**, consistono in:

- rimozione di rifiuti di qualsiasi genere, di foglie secche, rami caduti, di tutte le piante infestanti arbustive, erbacee o sarmentose che abbiano proliferato all'interno delle colture presenti e di ogni eventuale rifiuto accumulato al loro interno. Il costante controllo della vegetazione infestante sarà realizzato adottando criteri rispettosi dell'ambiente. Gli interventi di pulizia e di scerbatura delle infestanti residue dovranno essere effettuati con cadenza almeno mensile nei mesi da marzo ad agosto ed al bisogno nei restanti mesi;
- in presenza di pacciamatura di copertura le operazioni di pulizia dovranno garantire la permanenza del materiale pacciamante e l'eventuale reintegro;
- il materiale di risulta delle diverse operazioni di allestimento e manutenzione dovrà essere asportato contestualmente ad ogni intervento e conferito ai sensi di legge;
- distribuzione di diserbante antigerminante con le caratteristiche descritte di seguito, in concomitanza con la messa a dimora e per almeno due volte durante i primi due anni dopo l'impianto;
- interventi di fertirrigazione e concimazione cadenzati secondo le necessità delle piante e l'andamento stagionale;
- trattamento fitosanitari alla bisogna;
- sostituzione delle piante morte, deperenti o danneggiate da qualsiasi causa;
- le aiuole governate con arbusti e/o erbacee perenni potranno essere contornate da tappeto erboso, il quale dovrà essere sempre mantenuto pulito e tagliato sotto i 10 cm di altezza;
- **le essenze da mettere a dimora potranno venire indicate dal Comune per ragioni di uniformità dell'immagine dell'ambito urbano.**

PIANTAGIONE DI ALBERI

È vietata la messa a dimora di alberi nelle isole di traffico delle intersezioni canalizzate lungo le strade comunali (aiuole spartitraffico, bordi laterali, bordi laterali delle intersezioni).

Nelle rotonde stradali la piantumazione di alberi è sottoposta alle condizioni elencate all'ARTICOLO 22 -

Le alberature potranno essere utilizzate dove le condizioni di spazio siano sufficienti a consentire il libero sviluppo della chioma a maturità senza interferenze con la visibilità e viabilità stradale e con l'illuminazione pubblica.

Gli alberi dovranno essere di terza o quarta grandezza, secondo la tabella seguente:

TIPO DI PIANTA	ALTEZZA MASSIMA RAGGIUNGINBILE A MATURITA'	DISTANZA MINIMA DA CONFINI E FABBRICATI
ALBERO DI 4° GRANDEZZA	mt. 2,5 – 8	mt. 1,5
ALBERO DI 3° GRANDEZZA	mt. 8 – 15	mt. 3

ALBERI ESISTENTI

Gli interventi ordinari e straordinari di potatura degli alberi esistenti, la rimozione dei rami secchi e l'abbattimento di alberi morti ed eventuale loro sostituzione dovranno essere eseguiti a cura e spese dello Sponsor, previ specifici accordi con il Comune.

COMPLEMENTI D'ARREDO

Sono considerati complementi d'arredo pietre, tufo, sculture, fontane, elementi in legno o metallo (es. graticci, pergole, panchine, monumenti, opere d'arte, elementi decorativi e strutturali). Questi elementi saranno valutati dagli uffici comunali competenti e non dovranno interferire con la visibilità e la sicurezza stradale.

ARTICOLO 21 - PRESCRIZIONI GENERALI SULLE AREE VERDI

SPECIE VEGETALI VIETATE

Nella scelta delle essenze vegetali dovrà essere rispettata la "Lista nera Regione Lombardia" di cui alla D.g.r. 16 dicembre 2019 - n. XI/2658 "Aggiornamento delle liste nere delle specie alloctone animali e vegetali

oggetto di monitoraggio, contenimento o eradicazione – sostituzione allegati D ed E della d.g.r. n. 7736/2008 (art. 1, comma 3, l.r. n. 10/2008)”.

Le liste nere comprendono le specie alloctone invasive vegetali per le quali la l.r. 10/2008 prevede il divieto di introduzione o rilascio negli ambienti naturali e il monitoraggio e l'attività di contenimento o di eradicazione.

Nei progetti di realizzazione, valorizzazione e di manutenzione delle aree verdi dovranno utilizzare specie vegetali differenti da quelle indicate come specie invasive.

PULIZIA

E' prevista la rimozione di rifiuti di qualsiasi genere, di foglie secche, rami caduti, di tutte le piante infestanti arbustive, erbacee o sarmentose che abbiano proliferato all'interno delle colture presenti e di ogni eventuale rifiuto accumulato al loro interno. Il costante controllo della vegetazione infestante sarà realizzato adottando criteri rispettosi dell'ambiente.

L'intervento di pulizia degli spazi con asportazione di foglie secche, rami caduti ecc. dovrà essere eseguito a mano e con macchina aspiratrice/soffiatrice, compresi carico e trasporto a centri di smaltimento.

In presenza di pacciamatura di copertura le operazioni di pulizia dovranno garantire la permanenza del materiale pacciamante e l'eventuale reintegro.

Il materiale di risulta delle diverse operazioni di allestimento e manutenzione dovrà essere asportato contestualmente ad ogni intervento e conferito ai sensi di legge.

Le aree esterne all'area verde dovranno essere pulite da ogni residuo degli interventi di allestimento e manutenzione effettuati (erba, rami, foglie, ecc.).

IRRIGAZIONE

Tutti gli interventi ed in particolare quelli che prevedono nuovi impianti di specie arboree/arbustive dovranno prevedere un adeguato impianto o programma di irrigazione a garanzia di attecchimento e mantenimento delle essenze.

TRATTAMENTI FITOSANITARI

I trattamenti fitosanitari contro parassiti, patogeni e infestanti devono essere realizzati prioritariamente ricorrendo a criteri colturali, alla lotta biologica o a sostanze chimiche di bassa o nulla tossicità sull'uomo, sulla fauna e sulla flora

nel rispetto della normativa vigente e sono subordinati a diagnosi eseguita da tecnico abilitato (dottore agronomo, dottore forestale o perito agrario ecc.) a carico dello Sponsor.

Le lotte antiparassitarie obbligatorie sono normate da specifici Decreti Ministeriali e pertanto gli interventi saranno attuati con le modalità previste dagli stessi decreti. Si dovrà inoltre fare riferimento alle informazioni e disposizioni impartite dal Settore Agricoltura della Regione Lombardia.

È previsto di dare attuazione al Piano di Azione Nazionale (PAN) per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150, "Misure da adottare nelle aree frequentate dalla popolazione o da gruppi vulnerabili e/o in ambiente urbano".

DISERBO

Gli interventi di diserbo dovranno essere effettuati con erbicida registrato e autorizzato per tale impiego, compresa l'eradicazione e l'asporto della vegetazione di risulta.

Gli erbicidi dovranno essere distribuiti da personale idoneamente formato, nel rispetto delle indicazioni di etichetta e con adeguati strumenti di protezione.

DISTANZE DAI CONFINI

Per le distanze dai confini nell'impianto di nuove essenze e per la gestione dei vegetali esistenti si rimanda a quanto regolamentato dal Codice Civile ed in particolare agli artt. 892, 893, 894, 895, 896, 898, 899 e 1172.

TAGLIO ERBA

I lavori di taglio erba dovranno essere eseguiti con mezzi meccanici dotati di idonea attrezzatura.

La frequenza dei tagli dell'erba deve essere tale da garantire il decoro degli spazi adibiti a verde in funzione dell'andamento stagionale.

Gli utensili di taglio dovranno avere le protezioni a norma di legge.

L'altezza del taglio non dovrà superare i 10 cm.

Si dovranno eliminare, tutte le essenze arboree ed erbacce infestanti nascenti in prossimità di cordoli, muretti o altri manufatti facenti parte dell'area a verde.

Prima e dopo la rasatura si dovrà eseguire la pulizia da carta, oggetti in genere, foglie, inerti e ramaglia.

La raccolta dell'erba tagliata deve essere contestuale ad ogni intervento di taglio e conferita ai sensi di legge.

È vietato utilizzare la tecnica del mulching.

SIEPI, ARBUSTI, RAMPICANTI

Gli interventi di potatura per il contenimento dello sviluppo, di siepi, arbusti, rampicanti presenti nelle aree verdi comprendono: scerbatura, pulizia e rimozione scarti vegetali.

Le operazioni di potatura o di ringiovanimento dei cespugli ed arbusti dovranno essere effettuate tenendo conto dell'epoca di fioritura e con una tipologia di intervento adeguata ad ogni specie e varietà. Le superfici di taglio dovranno essere lisce e prive di sbavature.

La potatura dei cespugli a fioritura estiva dovrà essere effettuata nel periodo di stasi vegetativa (Novembre - Dicembre), quella dei cespugli a fioritura primaverile alla fine della fioritura.

Arbusti tappezzanti e aromatici (es. lavanda timo rosmarino)

Potatura periodica di mantenimento per contenere lo sviluppo in altezza delle piante e stimolare la produzione di nuova gemme ottenendo così una massa verde fitta e compatta. Dovrà essere altresì eseguito un contenimento laterale della vegetazione al fine di garantire l'adeguata visibilità per il traffico veicolare.

Arbusti in forma obbligata

Potatura periodica di contenimento al fine di mantenerne la forma prestabilita (ars topiaria). La frequenza e la precisione degli interventi di taglio dovrà garantire il mantenimento di una forma regolare e di una superficie di taglio fitta, compatta e regolare, rispondente al progetto di allestimento.

Arbusti in forma libera

La potatura deve essere eseguita in modo adeguato al mantenimento del portamento caratteristico della specie, favorendo altresì uno sviluppo equilibrato e contenuto della chioma. Più precisamente l'intervento consisterà in una selezione e mantenimento dei rami più giovani e nell'eliminazione di tutti i rami secchi, ammalati, spezzati o danneggiati. In ogni caso non è ammesso effettuare potature che trasformino stabilmente cespugli e macchie di specie decidua in elementi vegetali a forma geometrica definita se non diversamente previsto dal progetto di allestimento. La potatura di

contenimento dei cespugli da fiore dovrà effettuarsi tenendo conto dell'epoca di fioritura di ogni specie, in modo tale che questa sia effettuata solo al termine della fioritura medesima.

Siepi in forma obbligata

Si dovranno effettuare tagli periodici di potatura, eseguiti con idonee attrezzature atte ad evitare slabbrature e sfilacciate dei rami potati. La frequenza degli interventi varierà in funzione della specie e della sua rapidità di crescita. Dovranno inoltre essere periodicamente eliminate le eventuali parti morte e/o degradate.

Roseti ad arbusto rifiorenti / Rose tappezzanti

È previsto un intervento di potatura invernale ed uno estivo.

È rigorosamente vietato l'uso di attrezzature meccaniche quali tosasiepi elettrici o a motore. Con la potatura invernale (potatura di pulizia; epoca: febbraio) si dovranno eliminare tutti i rami secchi, malati e/o danneggiati. Si dovranno altresì asportare i rami lignificati più vecchi con l'obiettivo di "aprire" il cespuglio all'interno. Si dovrà inoltre contenere lo sviluppo del cespuglio con tagli di raccorciamento dei rami adeguati alle caratteristiche delle cultivar e alle condizioni del luogo. Con la potatura verde (epoca: da metà a fine giugno in funzione dell'andamento della prima fase di fioritura) si praticheranno tagli di spuntatura di 15-20 cm circa dei rami, mediante forbici o forbicioni da giardiniere (è sempre vietato l'uso di tosasiepi meccanici), eliminando in questo modo i fiori appassiti e le infruttescenze. Verrà altresì contenuta l'eventuale vegetazione che interferisce lateralmente con la viabilità. La concimazione dovrà essere eseguita nel periodo febbraio - giugno.

ARTICOLO 22 - PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER LE ISOLE CENTRALI DELLE ROTATORIE STRADALI COMUNALI

Gli interventi che riguardano la realizzazione o valorizzazione delle aree a verde nelle isole centrali delle rotatorie, devono rispettare anche le condizioni elencate di seguito in modo da non pregiudicare la sicurezza dei veicoli durante la normale circolazione o costituire un ulteriore pericolo in caso di uscita dei veicoli medesimi dal sedime stradale.

Le aiuole spartitraffico o la vegetazione ai lati delle immissioni e uscite stradali, e degli attraversamenti pedonali e ciclabili dovranno essere basse al fine di garantire la totale visibilità e condizioni di sicurezza per chi si immette nell'intersezione.

Ai fini della verifica delle distanze di visibilità, le manovre di attraversamento di una intersezione con circolazione rotatoria richiedono, tra i requisiti


fondamentali, l'esistenza di opportuni spazi liberi da ostacoli visivi, da dimensionarsi con riferimento alla normativa approvata con Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 aprile 2006 'Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali' e Deliberazione Giunta regionale Lombardia 27 settembre 2006 - n. 8/3219 'Elementi tecnici puntuali inerenti ai criteri per la determinazione delle caratteristiche funzionali e geometriche per la costruzione dei nuovi tronchi viari e per l'ammodernamento ed il potenziamento dei tronchi viari esistenti ex art. 4, r.r. 24 aprile 2006, n.7'.

Per garantire il rispetto dei criteri di visibilità si prescrive:

- nelle isole centrali delle rotatorie stradali comunali il cartello non potrà avere dimensioni superiori a quanto prescritto dal Codice della strada (vedere successivo ARTICOLO 25 -);
- è possibile piantumare l'isola centrale della rotatoria senza, però, pregiudicare la corretta visibilità all'interno di tutta l'intersezione; è perciò necessario mantenere una corona libera, da ogni tipologia di ostacolo visivo, **di larghezza pari a metri 2,00** misurata a partire dal bordo interno della corona sormontabile o dal bordo periferico dell'isola centrale (nel caso di rotatorie con isola centrale insormontabile);
- è vietato l'inserimento di ostacoli visivi sulle isole direzionali della rotatoria o sulle aree in fregio ai rami in approccio all'anello circolare o esterne alla carreggiata anulare;
- dovrà essere sempre garantita la visibilità per l'arresto ai veicoli in circolo nell'anello, da definirsi secondo il criterio grafico schematizzato nella figura di pagina seguente;
- le corone libere di cui sopra, di larghezza pari a metri 2,00, e le isole direzionali potranno essere seminate a prato e/o piantumate con essenze di **altezza finita non superiore a cm 30**;
- all'interno del triangolo di visibilità non devono esistere ostacoli alla continua e diretta visione reciproca dei veicoli afferenti al punto di intersezione considerato. Si considerano ostacoli per la visibilità oggetti isolati aventi la massima **dimensione planimetrica superiore a 0.8 m** (Art 4.6 del Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 19 aprile 2006 'Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle intersezioni stradali');
- all'interno dell'isola centrale può essere formato un rialzo con **pendenza massima del 15%**. Tale rialzo è funzionale anche alla sicurezza dell'intersezione, in quanto ne migliora la percepibilità e maschera al conducente la visibilità sui rami in ingresso non contigui, favorendo una riduzione delle velocità veicolari;
- nella corona interna delle rotatorie sono da privilegiare elementi arbustivi;
- l'installazione all'interno dell'isola centrale di piantumazioni con essenze vegetali di struttura rigida e di elementi di arredo che per caratteristiche di resistenza o conformazione potrebbero creare pericolo per la circolazione,

anche tenendo conto della possibilità di svio del veicolo, sarà soggetta a parere del Servizio Polizia Locale che verrà richiesto direttamente dall'ufficio Competente dell'istruttoria;

- in ogni caso ci si riserva di valutare i singoli progetti, caso per caso, con riferimento alle caratteristiche della rotatoria e allo specifico contesto in cui la stessa è inserita.



ARTICOLO 23 - IMPIANTI

Comprendono impianti d'illuminazione, d'irrigazione, idraulici, ecc. Ogni impianto dovrà rispondere alle normative vigenti ed essere progettato, messo in opera, collaudato e certificato da tecnici e ditte abilitati.

È facoltà dello sponsor proporre di attrezzare le aree a verde con tali impianti.

Negli importi dei programmi manutentivi e/o dei progetti presentati dagli sponsor si intendono inclusi gli oneri relativi all'allestimento e all'allaccio dell'eventuale impianto di irrigazione/elettrico o altri impianti, che saranno a carico dei soggetti affidatari a partire dai pozzetti per l'allacciamento e così pure il consumo dell'acqua e di elettricità, restando il Comune estraneo a qualsiasi forma contrattuale con soggetti terzi, nello specifico inerenti a utenze elettriche o idrauliche.

Per tutto quanto relativo ai costi di allaccio, consumo e manutenzione degli impianti lo sponsor si assume tutte le spese inerenti.

Nel caso siano presenti contatori intestati al Comune lo sponsor dovrà provvedere a volturare gli stessi a proprio carico.

Dovrà essere cura dello sponsor la conservazione di tutte le reti e sottoservizi transitanti e/o esistenti sull'area di competenza.

IMPIANTI DI IRRIGAZIONE

Gli impianti d'irrigazione, qualora di nuova installazione, dovranno essere improntati all'ottimizzazione del consumo idrico e dovranno essere dotati di sistema di automazione. Saranno del tipo a "microirrigazione ipogea" per alberature e ad "ala gocciolante" epigea per gli arbusti. I tappeti erbosi dovranno essere dotati d'impianto d'irrigazione "a pioggia" con irrigatori del tipo a scomparsa.

L'automazione dell'impianto deve essere ottenuta mediante unità di controllo a batteria programmabili con trasmettitore dati portatile, alloggiato all'interno di idonei pozzetti in cls con coperchio in ghisa.

La realizzazione di ogni impianto irriguo è sempre comprensiva dell'allacciamento alla rete idrica pubblica e i relativi consumi rimangono a carico dello sponsor.

L'utilizzo dell'acqua (tempi, modi e quantità) dovrà essere effettuato nel rispetto delle normative vigenti e di eventuali ordinanze comunali.

Le acque dovranno essere convogliate e smaltite nella rete fognaria e/o in dispersione conformemente alle normative vigenti, adottando comunque accorgimenti tecnici tali da evitare trabocchi lungo la sede stradale.

ARTICOLO 24 - ELENCO ELABORATI DEL PROGETTO DA PRESENTARE

Per ogni intervento deve essere presentato al Comune, il relativo progetto, differenziato in base al tipo di intervento.

INTERVENTI DI TIPO A) Allestimento e manutenzione: progettazione, realizzazione o rifacimento e successiva manutenzione dell'area verde assegnata

- planimetria dello stato di fatto e dello stato di progetto in opportuna scala;
- sezioni eventuali se la nuova sistemazione prevede movimenti di terra, variazioni quota degli attuali livelli, posa di arredi, opere d'arte, ecc.;
- relazione descrittiva e tecnica degli interventi previsti, riportante l'abaco delle essenze vegetali con le caratteristiche della fornitura e l'abaco dei materiali impiegati;

- planimetria con schema degli eventuali impianti tecnici previsti, illuminazione, irrigazione e reti tecnologiche, fino all'allacciamento alle reti pubbliche generali;
- computo metrico ed economico delle opere in progetto con indicazione dell'importo totale dei lavori da eseguire;
- piano tecnico ed economico della manutenzione dell'area con indicato il costo annuo della manutenzione o in alternativa preventivo di realizzazione e manutenzione da parte di impresa giardinieristica qualificata con dettagliato programma di manutenzione, con indicato il costo annuo della manutenzione;
- nominativo della ditta qualificata che eseguirà la manutenzione, se già individuata;
- bozzetto e descrizione dei cartelli pubblicitari secondo i modelli prestabiliti dal Comune di Seregno (allegati).

INTERVENTI DI TIPO B) Sola manutenzione dell'area verde assegnata.

- dettagliato programma di manutenzione contenente l'elenco delle operazioni, le indicazioni tecniche ed economiche degli interventi manutentivi dell'area con indicato il costo annuo della manutenzione o in alternativa preventivo di manutenzione da parte di impresa giardinieristica qualificata, con dettagliato programma di manutenzione, con indicato il costo annuo della manutenzione;
- nominativo della ditta qualificata che eseguirà la manutenzione, se già individuata;
- bozzetto e descrizione dei cartelli pubblicitari secondo i modelli prestabiliti dal Comune di Seregno (allegati).

ARTICOLO 25 - TIPOLOGIA DEI CARTELLI PUBBLICITARI

L'installazione dei cartelli dovrà seguire le vigenti regole del Codice della Strada e del Regolamento di Attuazione.

I cartelli pubblicitari riporteranno insieme al logo del Comune di Seregno ed alla scritta "area verde realizzata/curata da xxx", il nome/marchio/logo dello sponsor, in conformità al vigente Codice della Strada e al Regolamento attuativo del codice della strada (art. 23 comma 7 bis CdS per le rotatorie).

I cartelli dovranno rispettare le prescrizioni tecniche previste nel presente capitolato e dovranno essere conformi ai disegni riportati di seguito:

- Disegno 1 per le isole centrali delle rotatorie stradali comunali;
- Disegno 2 per le aiuole pubbliche e le aree a verde.

La targa da installare nelle fioriere dovrà avere dimensioni indicative di cm 21,0x14,8 (A5) e riportare le medesime informazioni dei cartelli.

La cartellonistica potrà comunque essere calibrata ed adattata caso per caso al peculiare contesto specifico in cui dovrà essere inserita e le dimensioni potrebbero variare in funzione di questo, nel rispetto comunque delle dimensioni massime stabilite dal Codice della strada.

Il numero dei cartelli pubblicitari proposto dagli Sponsor verrà valutato dall'ufficio competente in relazione alla conformazione e superficie dell'area verde gestita, nelle rotatorie è comunque consentita la posa di massimo n. 4 cartelli.

Nelle aiuole spartitraffico e nelle immissioni e uscite stradali delle rotatorie è vietata la posa di cartelli pubblicitari.

Le scritte ed i marchi/logo riportati nel cartello dovranno avere caratteristiche di sobrietà e permettere una rapida lettura riducendo al minimo l'attenzione (e distrazione) da parte dell'utente della strada. Di regola i cartelli non potranno contenere frecce direzionali, né indirizzi o recapiti di alcun tipo, ad eccezione della località in cui è ubicata la sede della ditta. I cartelli non dovranno creare interferenze con la segnaletica e con l'illuminazione stradale, e far sì che vengano mantenute tutte le condizioni di visibilità atte a garantire la sicurezza della circolazione veicolare.

Nella scelta e nell'abbinamento dei colori si dovranno evitare combinazioni tali da generare confusione con i cartelli della segnaletica stradale. Si dovrà evitare in particolare l'uso della gradazione di rosso prevista per i segnali stradali e l'uso della gradazione di azzurro impiegato per le frecce d'obbligo.

Non è ammessa un'illuminazione specifica per i cartelli in quanto potrebbe provocare disturbo con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione stradale.

Le caratteristiche tipologiche del cartello saranno approvate dagli uffici comunali. I cartelli saranno valutati caso per caso e potranno essere autorizzati solo qualora siano tali da non arrecare pregiudizio alla sicurezza della circolazione.

Ad ogni modo devono essere rispettate le seguenti prescrizioni:


- fissaggio stabile al suolo;
- nelle aiuole pubbliche e nelle aree verdi, con esclusione delle isole centrali delle rotatorie stradali e delle isole di traffico delle intersezioni canalizzate, altezza massima del cartello comprensivo della struttura di sostegno cm 120 dal suolo;
- nelle isole centrali delle rotatorie stradali comunali il cartello non potrà avere dimensioni superiori a **40 cm per lato**, come prescritto dall'art. 23 comma 7 bis del D.Lgs n. 285/1992 (CdS). L'altezza massima del cartello

comprensivo della struttura di sostegno non dovrà superare i 100 cm e comunque dovrà garantire la visibilità stradale. Saranno valutati i casi particolari.

- nelle isole di traffico delle intersezioni canalizzate lungo le strade comunali (aiuole spartitraffico, bordi laterali, bordi laterali delle intersezioni) è vietata la collocazione di qualsiasi cartello pubblicitario ai sensi del comma 1 dell'art. 23 del CdS;
- essere disposto lungo una circonferenza concentrica al centro della rotonda che risulti arretrata di una fascia tale da garantire la piena visibilità stradale, ossia di 2 metri;
- distanza minima dalla cordatura dello spartitraffico cm 100 negli spazi verdi ad esclusione delle rotonde;
- presentazione di idonea dichiarazione tecnica relativa ai cartelli attestante che la struttura, compresi gli ancoraggi al terreno, è realizzata e posta in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento in modo da garantirne la stabilità.

DISEGNO 1

MODELLO CARTELLO PER SPONSORIZZAZIONE ROTATORIE COMUNALI




Struttura cartello e profili in alluminio grigio:
n. 2 pali da 50 mm e spigoli arrotondati, altezza massima fuori terra compreso il cartello cm 100 (da valutare in funzione della visibilità stradale), agganci per collegamento ai pali, tappi di chiusura, cartello in materiale durevole a norma CE cm 40x40 con stampa e protettivo trasparente antivandalico.

DISEGNO 2

MODELLO CARTELLO PER SPONSORIZZAZIONE VERDE PUBBLICO COMUNALE

Per le aiuole pubbliche e le aree a verde



Struttura cartello e profili in alluminio grigio:
n. 2 pali da 50 mm e spigoli arrotondati, altezza massima fuori terra compreso il cartello cm 120, agganci per collegamento ai pali, tappi di chiusura, cartello in materiale durevole a norma CE cm 80x50 con stampa e protettivo trasparente antivandalico.

ARTICOLO 26 - RISERVA DI AGGIUDICAZIONE

Il Comune si riserva, in ogni momento della procedura e fino alla stipula del contratto di sponsorizzazione, la facoltà di sospendere o di non dare corso ulteriore agli atti della procedura, così come di non procedere all'assegnazione di una o più aree a verde, anche in presenza di richieste presentate, senza che i richiedenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

Gli interessati non potranno avanzare alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione per mancato guadagno o per costi sostenuti per la partecipazione alla procedura

ARTICOLO 27 - CONTROVERSIE

Ogni controversia inerente e conseguente la stipulazione e l'esecuzione rientrerà nella competenza esclusiva del foro di Monza.

ARTICOLO 28 - SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipulazione del contratto di sponsorizzazione, compresa quella inerente all'eventuale assolvimento dell'imposta di registro in caso d'uso, sono a carico dello sponsor.